

## **TI\_GERICHTE 36.2001.78 vom 12. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.78)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.78 du 12 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.78 del 12 luglio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

GRADO DI Capacità DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE I disturbi del paziente sono credibili ed in parte associabili alle alterazioni evidenziate a livello della colonna lombare. Si tratta di una sindrome lombovertebrale con componente spondilogeno soprattutto a sinistra in relazione con delle discopatie plurisegmentali particolarmente accentuata a livello del segmento L5/S1 e in minor misura ai segmenti L3/L4 ed L4/L5. L'esame clinico permette di escludere una compressione di tipo radicolare o un'instabilità lombosacrale. L'esame neuroradiologico con una RM eseguita ultimamente e più precisamente in data 26.02.2001 mette in evidenza la presenza soprattutto di un'ostecondrosi a livello L5/S1 nonché una discopatia L3/L4 ed L4/L5 senza ernie discali vere e proprie. Accanto a questo problema principale vi è uno stato dopo sindrome cervicoradiculare C8 a sinistra con un residuo sensitivo con disturbi della sensibilità soprattutto notturni a livello del III-IV e V dito della mano sinistra. Vi è una minima periartropatia omeroscapolare tendinopatica su una lesione parziale del tendine del sopraspinato senza sintomatologia d'impingement. Vi sono poi delle gonalgie e delle coxalgie senza un correlato clinico e radiologico. Tenendo presente l'attività pesante che il paziente svolge e cioè quella di muratore ritengo che egli presenti in questa professione un'incapacità lavorativa del 50%. Eventualmente si potrebbe arrivare ad un'incapacità lavorativa inferiore se si tengono presenti anche le altre attività che il paziente svolge nell'ambito di una ditta che era inizialmente in parte di sua proprietà e dalla quale ora è stipendiato avendo ceduto le sue azioni. Se si tiene in considerazione che il paziente svolge anche dei lavori di stesura di preventivi, stesura di rapporti giornalieri e cerca del lavoro nonché delle attività di trasporto si potrebbe giungere ad un'incapacità lavorativa massimale del 40%. In ogni caso mi sembra che in un'attività lavorativa medio-leggera ergonomicamente adatta per quanto riguarda la colonna vertebrale anche di tipo non qualificato il paziente presenti un'incapacità lavorativa massimale del 20%." (doc. \_) Il Dr. Med. \_\_\_\_\_, medico di fiducia della \_\_\_\_\_ ha affermato: "... in relazione all'incapacità lavorativa del signor \_\_\_\_\_ rispettivamente la perizia AI del Dr. \_\_\_\_\_, posso confermare che sono anch'io dell'opinione che l'inabilità lavorativa dell'assicurato non sia superiore al 50%. Concordo a pieno con le ulteriori valutazioni scritte nella perizia AI dal Dr. \_\_\_\_\_." Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni del perito AI e dello specialista consultato dalla cassa convenuta. Occorre infatti rilevare

che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; Meyer, *Die Rechtspflege in der Sozialversicherung*, BJM 1989 pag. 30 seg.): i pareri redatti da medici alle sue dipendenze o da medici esterni all'amministrazione dietro suo incarico non sono, quindi, delle "perizie di parte" ma perizie che hanno pieno valore probatorio a condizione che si esprimano in modo completo sui punti litigiosi, si fondino su uno studio esteso, prendano in considerazione anche le lamentele espresse, siano state consegnate in piena conoscenza dell'incarto, siano chiare e motivate nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1). Per cui va ammesso che l'incapacità lavorativa dell'insorgente nella sua professione abituale non supera il 50%. 2.4. Il ricorrente sostiene che l'attività di muratore non è confacente al suo stato di salute, essendo stato ritenuto abile in attività leggera non o semi qualificata con un rendimento dell'80%, per cui la Cassa non potrebbe semplicemente sopprimere le prestazioni d'indennità giornaliera ma dovrebbe concedergli un periodo di adattamento di 5 mesi a far tempo dal 24 aprile 2001. Va qui rilevato, come visto in precedenza, che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino ha stabilito che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore comporta una perdita economica del 51%, per cui a partire dal 1° agosto 1999 l'insorgente è stato posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità. Ora, l'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, pag. 228). La censura dell'insorgente si rivela infondata. Infatti, non è contestato che il 6 agosto 2000 l'assicurato ha estinto il proprio diritto alle prestazioni conformemente all'art. 72 cpv. 3 LAMal giusta il quale l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. Per cui, conformemente all'art. 72 cpv. 4 LAMal, l'insorgente era ancora assicurato unicamente per la capacità lavorativa residua (51% - 100%). Il citato disposto prevede in effetti che in caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E' mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua. Ritenuto che nel caso di specie l'incapacità lavorativa nel proprio lavoro di muratore non supera il 50% il diritto alle prestazioni è estinto. Infondata risulta il riferimento alla giurisprudenza circa l'esistenza e l'estensione del diritto all'indennità giornaliera nell'ambito dell'obbligo di limitare il danno (DTF 114 V 281). Infatti nel caso citato si trattava di stabilire se l'assicurato, inabile nel proprio lavoro, poteva aver diritto ad un'indennità giornaliera anche se era abile in attività leggere. Il TFA ha risposto affermativamente ritenendo adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi durante i quali l'indennità va pagata (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss). In concreto tuttavia non si è in presenza di un cambiamento di lavoro. Ritenuto come nella sua attività di muratore egli presenta un'incapacità lavorativa del 50% e il diritto alle prestazioni è già esaurito, la Cassa non è tenuta a concedere all'insorgente un periodo di adattamento di 5 mesi. 2.5. Infine l'assicurato nel suo gravame propone il richiamo

dell'intero incarto AI. Orbene, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. In queste circostanze il gravame va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.